

Emanuele Cusa

**IL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE
NELLA SOCIETÀ COOPERATIVA E
IL PRINCIPIO DEMOCRATICO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La democrazia cooperativa tra diritto societario e diritto della vigilanza sulle cooperative. — 3. La funzione sociale della cooperativa sul piano strutturale. — 4. La reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari. — 5. Democrazia cooperativa e scopo mutualistico. — 6. Democrazia cooperativa ed efficienza organizzativa. — 7. Il voto plurimo del socio cooperatore. — 8. Le forme di convocazione dell'assemblea. — 9. Il diritto di intervento e la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. — 10. Intervento a distanza, voto per corrispondenza e voto elettronico. — 11. I *quorum* assembleari e l'autonomia statutaria.

1. **Premessa.** — Esplicito subito la chiave di lettura adottata per illustrare taluni tratti della disciplina del procedimento assembleare nella società cooperativa: il principio democratico o, detto altrimenti, la democrazia cooperativa ⁽¹⁾.

E chiarisco immediatamente anche il campo d'indagine.

Le mie riflessioni verteranno soltanto sulla cooperativa regolata anche dalle disposizioni sulla società per azioni (cooperativa che chiamerò coop-s.p.a.) e, più precisamente, sulla coop-s.p.a. che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

(*) Il presente scritto riproduce, con qualche modifica e con l'aggiunta delle note, il testo della relazione presentata a Roma il 15 novembre 2003 all'interno del ciclo di seminari *La nuova disciplina delle società cooperative*, organizzato dall'Università degli Studi Roma Tre.

(1) Su questo principio e il procedimento assembleare nelle cooperative (anche di grandi dimensioni) cfr., per tutti, BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca*, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, Bologna-Roma, 1999, 560 ss.

Circa invece il rapporto tra democrazia cooperativa e ripartizione di competenze tra organi sociali cfr.: per il periodo anteriore alla riforma del diritto societario introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, CERRAI, *Il principio di democrazia nella gestione dell'impresa cooperativa: prospettive desumibili dall'esperienza tedesca per la riforma legislativa italiana*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 41 ss.; per il periodo posteriore alla riforma DI CECCO, *La governance delle società cooperative: l'assemblea*, in *La riforma delle società cooperative* a cura di Genco, Milano, Ipsoa, 2003, 150 ss. Rispetto poi alla peculiare disciplina delle cooperative con soci lavoratori, introdotta con la l. 3 aprile 2001, n. 142 (si segnala, in particolare, l'art. 1, 2° comma), cfr. TREMOLADA, in *La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa. Commentario* a cura di Nogler-Tremolada-Zoli, in *NLCC*, 2002, 351 ss.

Più in generale, sul principio democratico e l'intera riforma dell'ordinamento cooperativo intervenuta nel 2003 rimando a BONFANTE, *La nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. coop.*, 2002, n. 3, 28 s. e a FAUCEGLIA, *Più forte la democrazia cooperativa*, *ivi*, n. 4, 56-58.

Avverto però che nella cooperativa disciplinata dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata (d'ora innanzi denominata coop-s.r.l.) vi possono essere le stesse tipologie di assemblee dei soci che vi sono nella coop-s.p.a. Avverto inoltre che, a differenza di quanto vale per la società a responsabilità limitata, le decisioni dei soci devono probabilmente essere adottate soltanto mediante una deliberazione assembleare. Ad una tale conclusione, infatti, si potrebbe giungere sulla base dell'incompatibilità dell'art. 2479, 3° comma, c.c. (il quale consente alle nuove società a responsabilità limitata di adottare le decisioni dei soci « mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ») ⁽²⁾ soprattutto (ma non solo) con gli artt. 2538 ss. c.c.; disposizioni, queste ultime, che si applicano indistintamente sia alla coop-s.p.a. sia alla coop-s.r.l. e che fanno riferimento soltanto all'assemblea dei soci. Si potrebbe poi osservare come il metodo assembleare garantisca la massima (o la migliore) ⁽³⁾ partecipazione di tutti i soci alle decisioni sociali, benché nessuno neghi ⁽⁴⁾ che l'assunzione di decisioni dei soci in forma non assembleare deve comunque garantire a ciascun socio il diritto di partecipare (art. 2479, 5° comma, c.c.).

Ricordo infine come la disciplina assembleare di cui intendo occuparmi possa convivere con qualsiasi sistema di amministrazione e di controllo che la coop-s.p.a. abbia adottato ai sensi degli artt. 2380 e 2544 c.c.

2. La democrazia cooperativa tra diritto societario e diritto della vigilanza sulle cooperative. — Se il principio-cardine capace di dare un senso unitario alla disciplina delle assemblee delle cooperative pare essere quello democratico, occorre allora determinarne il significato.

Determinare il significato del principio democratico ha un'importanza non solo teorica, ma anche pratica per due ordini di ragioni.

In primo luogo, il ricorso a questo principio è proficuo per l'interprete in almeno due momenti: (i) quando — ai sensi dell'art. 2519 c.c. — è chiamato a verificare la compatibilità della disciplina delle società di capitali in materia assembleare prima di applicarla alla cooperativa; (ii) quando egli deve verificare lo spazio di libertà lasciato dall'ordinamento ai soci intenzionati a modellare l'organizzazione interna della loro cooperativa attraverso clausole statutarie.

⁽²⁾ Per un commento del succitato comma cfr., tra gli altri, ABRIANI, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2003, 205.

⁽³⁾ Attesa la funzione informativa e quella di ponderazione svolte dall'assemblea (circa i vantaggi ascrivibili al metodo collegiale vi è un'ampia dottrina, citata, per esempio, da BENAZZO, *Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitali*, Padova, CEDAM, 1999, 168-170).

Circa il diritto di esprimere la propria opinione durante l'assemblea dei soci di una cooperativa cfr., da ultimo, Cass., 13 dicembre 2002, n. 17848, in *Società*, 2003, 831.

⁽⁴⁾ *Ex multis* cfr. ASSOCIAZIONE PREITE, *Il nuovo diritto delle società* a cura di Olivieri-Presti-Vella, Bologna, Il Mulino, 2003, 252.

In secondo luogo, tutte le società costituite in forma cooperativa (salvo casi particolari, come le banche popolari) ⁽⁵⁾ sono sottoposte ad una peculiare vigilanza amministrativa sulla gestione ⁽⁶⁾; questa vigilanza è esercitata in via ordinaria dal revisore cooperativo ⁽⁷⁾, il quale, tra l'altro, non solo deve « fornire suggerimenti e consigli per migliorare (...) il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale » [art. 4, 1° comma, lett. a), d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220], ma deve anche « accertare (...) la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale (...), la qualità di tale partecipazione (...) » [art. 4, 1° comma, lett. b), d.lgs. n. 220 del 2002]. Orbene, se il controllore di una cooperativa deve accertare « la qualità della partecipazione dei soci alla vita sociale » (accertare cioè che questa partecipazione sia « reale »), allora la cooperativa è tenuta a garantire la partecipazione in parola. Dunque, individuare che cosa sia la « reale partecipazione dei soci alla vita sociale » (ovvero la democrazia cooperativa) consente, per un verso, di delimitare l'intervento di un'autorità pubblica in un'impresa privata e, per l'altro, di specificare uno dei possibili presupposti che legittimano la pubblica amministrazione ad irrogare sanzioni alla cooperativa.

Nel seguito mi soffermerò soltanto su un aspetto della « reale partecipazione dei soci alla vita sociale »: la reale « partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari ».

Il termine « partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari » è assai significativo ai nostri fini; esso, infatti, compare sia nel primo sia nel secondo comma dell'art. 5, l. 3 ottobre 2001, n. 366, laddove si impone al Governo di predisporre una normativa delegata conforme al criterio direttivo di favorire la predetta partecipazione.

Ma allora, questo criterio, se ha vincolato il legislatore delegato in sede di predisposizione delle regole contenute nel d. lgs. n. 6 del 2003, a maggior ragione deve vincolare il giurista allorché, nei casi dubbi, è chiamato a ricercare le *rationes legis* sottostanti alle disposizioni riguardanti il procedimento assembleare, al fine di offrire l'interpretazione più corretta di esse.

In conclusione, comprendere il significato di « reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari » (ossia del principio democratico

⁽⁵⁾ SCHIUMA, *Le banche popolari e l'organizzazione « cooperativa » della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, 338 ss., analizza la democrazia cooperativa nelle banche popolari.

⁽⁶⁾ Ho cercato di ricostruire le ragioni della vigilanza amministrativa sulla cooperazione in *La vigilanza sulla gestione delle cooperative nella legge n. 142 del 2001*, in *Riv. coop.*, 2002, n. 3, 37-40.

⁽⁷⁾ Un primo esame della revisione cooperativa ai sensi del d. lgs. n. 220 del 2002 è offerto da BRUNORI, *La riforma della vigilanza in materia di cooperazione*, in *Riv. coop.*, 2002, n. 3, 58 s.

nel procedimento assembleare) è utile per ricostruire la disciplina applicabile alle coop-s.p.a. in almeno tre importanti momenti: (i) nel momento in cui si devono interpretare le specifiche disposizioni sulle assemblee delle cooperative contenute negli artt. 2521 ss. c.c.; (ii) nel momento in cui si deve verificare la compatibilità delle disposizioni sulla società per azioni richiamate per le cooperative ai sensi dell'art. 2519, 1° comma, c.c.; (iii) nel momento in cui si devono accertare gli spazi lasciati all'autonomia statutaria dalla disciplina legale.

3. *La funzione sociale della cooperativa sul piano strutturale.* — Nel ricostruire che cosa significhi il sintagma « reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari » non si può prescindere dal fatto che la cooperativa, anche se non è a mutualità prevalente, ha una sua funzione sociale nel senso della nostra Carta fondamentale.

Questa, almeno, è l'idea di chi ha redatto la riforma civilistica delle cooperative, come emerge chiaramente dalla lettura della relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, poi diventato il d. lgs. n. 6 del 2003.

Anche chi non condivide la sua opinione deve riconoscere che non vi sono differenze normative circa la disciplina degli organi sociali tra cooperative a mutualità prevalente (vale a dire quelle società che, nella mente del legislatore ordinario⁽⁸⁾, sono sicuramente conformi al paradigma tratteggiato nell'art. 45, 1° comma, Cost.) e cooperative a mutualità non prevalente. Dunque, se la funzione sociale della cooperativa va accertata anche sul piano strutturale (come ho già cercato di sostenere in altro luogo)⁽⁹⁾, non v'è dubbio che tutte le cooperative rispettose del codice civile devono possedere una caratteristica tale da renderle necessariamente portatrici di una funzione sociale nel senso della Costituzione, almeno in virtù della loro organizzazione interna⁽¹⁰⁾.

Più precisamente, la funzione sociale della cooperativa sul piano

⁽⁸⁾ Cfr. soprattutto l'art. 5, 1° comma, lett. b), l. n. 366 del 2001.

⁽⁹⁾ Ossia in *Riforma del diritto societario e scopo mutualistico*, in ASSOCIAZIONE DI SIANO PREITE, *Verso un nuovo diritto societario. Contributi per un dibattito*, Il Mulino, Bologna, 2002, 224, nt. 38, 230, nt. 64, e 232, testo e nota.

⁽¹⁰⁾ Ciò sarebbe dovuto accadere anche prima delle importanti modifiche dell'ordinamento cooperativo introdotte negli anni 2001-2003, visto che fin dal secolo scorso non vi era una diversa disciplina della struttura societaria tra cooperative agevolate e quelle non agevolate.

La caratteristica evocata nel testo corrisponde alla democraticità dell'organizzazione cooperativa, come emerge chiaramente leggendo la relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, poi diventato il d. lgs. n. 6 del 2003 (ma nello stesso senso v. anche la relazione ministeriale al testo unico in materia bancaria e creditizia, *sub* art. 33 t.u.b.).

Non si parla invece di democraticità nella Relazione ministeriale al codice civile del 1942, poiché ciò sarebbe probabilmente apparso in stridente contrasto con il carattere dittatoriale del legislatore dell'epoca, il quale spiegò pertanto il voto capitaro nelle cooperative come il modo di ripartizione del potere deliberativo « più conforme al carattere personale di queste società » (n. 1028 della predetta Relazione).

strutturale deriva soprattutto dalla previsione di peculiari modi di partecipazione alla vita sociale da parte dei soci ⁽¹¹⁾. Ma, allora, l'organo sociale che più contribuisce a rendere coerente questa forma d'impresa con il quadro costituzionale è l'assemblea dei soci, cioè il solo organo del quale possano far parte tutti i soci (titolari del diritto di intervento).

Se perciò l'assemblea è il principale luogo in cui può realizzarsi la democrazia cooperativa, l'organizzazione assembleare della cooperativa deve essere congegnata in modo da inverare i principi fondamentali della Costituzione, *in primis* quelli contenuti nell'art. 3 della nostra Carta fondamentale.

In conclusione, la funzione sociale della cooperativa è necessariamente formata da due componenti: (i) una strutturale, corrispondente alla democrazia cooperativa; (ii) l'altra causale, corrispondente allo scopo prevalentemente mutualistico e all'eventuale scopo limitatamente lucrativo. Dunque, per accertare se una cooperativa possiede oggi il « carattere di mutualità » (art. 45 Cost.), si deve verificare, ovviamente sulla base della vigente legislazione ordinaria, da un canto, quali siano i beneficiari dell'attività mutualistica ⁽¹²⁾ e, dall'altro, come i soci della cooperativa partecipino alla vita sociale.

4. *La reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari.*

— Dal necessario legame concettuale tra « reale partecipazione dei soci alla vita sociale » (art. 4, d. lgs. n. 220 del 2002) e « funzione sociale della cooperazione » (art. 45 Cost.) e, perciò, tra disciplina civilistica delle coo-

Si segnala, infine, come il riferimento al carattere democratico della cooperativa, benché debba caratterizzare questa organizzazione d'impresa, sia stato espunto dalla versione finale della disposizione che oggi contiene la nozione di società cooperativa (ossia l'art. 2511 c.c.); questo « perché il riferimento all'organizzazione democratica sarebbe stato estraneo alla nostra tradizione civilistica e avrebbe potuto ingenerare equivoci sulla sua esatta portata » (BASSI, *Ammissione, recesso ed esclusione dei soci: aspetti sostanziali e clausole statutarie*, relazione tenuta al Seminario *Adeguamenti statutari e regolamenti nelle cooperative dopo la riforma*, organizzato a Forlì il 12 settembre 2003 dall'Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, dattiloscritto, 1).

⁽¹¹⁾ In senso analogo ricordo Corte cost., 18 luglio 1989, n. 408, in *Foro it.*, 1989, I, 2692, la quale individua la funzione sociale della cooperativa « nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa (cfr., per particolari aspetti, gli artt. 43, 44, 46 e 47, ma, su un piano più generale, gli artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.) ».

⁽¹²⁾ In effetti, sulla base dell'ordinamento vigente non vi devono essere più dubbi sull'interpretazione del termine « scopo mutualistico » utilizzato nel codice civile: esso è da intendersi come gestione di servizio verso i soci, ossia come necessario rapporto di scambio (appunto, lo scambio mutualistico) tra cooperativa e soci.

Circa il legame tra scopo mutualistico e funzione sociale della cooperazione cfr. CUSA, (nt. 9), 216 ss., mentre circa la nozione di scopo mutualistico dopo la riforma del 2003 rimando alle considerazioni di CALANDRA BUONAURO, *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private* a cura di Benazzo-Patriarca-Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 189 ss.

perative e principi costituzionali deriva che la democrazia cooperativa deve essere non solo formale (il che è garantito dalla regola del voto capitolario), ma anche sostanziale ⁽¹³⁾.

La cooperativa deve così essere organizzata in modo da garantire un'efficace ed efficiente partecipazione di tutti i soci alla vita sociale. Il che vale pertanto sia per i soci cooperatori sia per i soci finanziatori (sempre che la legge non preveda diversamente), come pare confermato dal fatto che il Parlamento abbia vincolato il Governo a predisporre una disciplina in grado di assicurare anche « ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo » [art. 5, 2° comma, lett. a), l. n. 366 del 2001].

Occupandomi in questa sede soltanto del procedimento assembleare, intendo il termine democrazia cooperativa nel limitato senso che ognuno dei soci titolare dei diritti di intervento e di voto sia messo in condizione di esercitarli pienamente, ossia, appunto, che nella cooperativa vi sia una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari.

Il che può verificarsi se ci si muova in due distinte ma sinergiche direzioni.

La prima consiste nel facilitare e, eventualmente, nell'incentivare ⁽¹⁴⁾ l'esercizio di tali diritti.

Per facilitare il loro esercizio l'ordinamento cooperativo ha previsto, tra l'altro, l'istituto dell'assemblea separata ⁽¹⁵⁾, il quale è sicuramente il principale, se non l'unico tratto (eventualmente) distintivo del procedimento assembleare delle cooperative rispetto a quello delle società per azioni. Che questo istituto sia stato concepito dal legislatore come uno degli strumenti più efficaci per garantire una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni sociali pare essere dimostrato dal fatto che il ricorso alle assemblee separate è diventato addirittura obbligatorio per quelle cooperative nelle quali questa partecipazione è stata ritenuta essere più complicata da realizzare ⁽¹⁶⁾.

La seconda direzione consiste nell'assicurare al socio di poter intervenire e votare in modo consapevole.

Nell'esaminare l'armamentario previsto dal legislatore per garantire tale consapevolezza non ci si può però limitare a quelle situazioni soggettive inerenti allo *status socii* le quali siano strettamente connesse al proce-

⁽¹³⁾ Molto spesso, invece, si tende a ridurre la democrazia cooperativa al rispetto del solo voto capitolario.

⁽¹⁴⁾ Ciò corrisponde già ad una prassi di diverse cooperative (si pensi a molte banche di credito cooperativo). In alternativa, ma con più cautela, si potrebbe pensare a creativi disincentivi all'apatia dei soci.

⁽¹⁵⁾ Sul quale mi sono soffermato analizzando l'art. 2540 c.c. (assieme agli artt. 2538 e 2539 c.c.) per il *Commentario alla riforma del diritto societario* a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, di prossima pubblicazione.

⁽¹⁶⁾ Circa il legame tra assemblee separate e partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari cfr. anche l'art. 5, 2° comma, lett. c), l. n. 366 del 2001.

dimento assembleare. In effetti, l'esercizio del voto è solo il culmine della partecipazione del socio alla vita sociale, poiché consente al socio di concorrere a formare la volontà della cooperativa.

A valle del diritto amministrativo per eccellenza vi sono molteplici diritti amministrativi, esercitabili fuori o dentro l'assemblea, slegati o legati ad una specifica proposta di deliberazione assembleare.

Questi diritti sono riassuntivamente denominati diritti di informazione e di controllo⁽¹⁷⁾.

Oltre al diritto di informazione intrassembleare, recentemente ben individuato dalla Cassazione a sezione unite⁽¹⁸⁾, si possono ricordare, per esempio, il diritto di esaminare i libri dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2545-*bis* c.c. o il diritto di rivolgersi al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c. o all'autorità giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409 e 2545-*quinquiesdecies* c.c.

Non va dimenticato, poi, che gli amministratori delle cooperative devono adempiere specifici doveri di informazione relativi alla propria gestione, a tutto vantaggio (soprattutto, ma non solo: si pensi a chi vigila queste società) dei soci; si possono così ricordare il particolare contenuto tanto del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 2513 e 2545-*sexies* c.c. quanto della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2545 c.c. oppure l'obbligo di motivazione o in caso di rigetto della domanda di ammissione (art. 2528, 3° comma, c.c.) o in caso di diniego dell'autorizzazione a trasferire la partecipazione sociale (art. 2530, 5° comma, c.c.).

In conclusione, tutte queste norme possono essere lette unitariamente nel senso che attraverso esse l'ordinamento individua la quantità minima di informazione sulla gestione che deve essere garantita al socio, affinché

⁽¹⁷⁾ Come sottolineava già VERRUCOLI, *Diritto d'informazione del socio cooperatore e problemi di democrazia partecipativa nello sviluppo dimensionale dell'impresa*, in *Poteri dell'imprenditore e diritto all'informazione nella gestione dell'impresa. Profili comparatistici* a cura di Verrucoli, Milano, Giuffrè, 1987, 522, il diritto di informazione può diventare « uno strumento di indiretta coercizione dell'organo amministrativo a rendere più reale e concreta la democrazia partecipativa ».

Che il diritto di informazione dei soci dovrebbe avere un rilievo particolare nella disciplina della società cooperativa emerge con evidenza leggendo l'art. 60 regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea. A rimarcare su questo tema la peculiarità delle cooperative rispetto alle società lucrative noto che una disciplina analoga a quella contenuta nel citato art. 60 non si trova nel regolamento (CE) n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE).

⁽¹⁸⁾ Con la sentenza 21 febbraio 2000, n. 27, in questa *Rivista*, 2000, II, 73, dove si statui che il socio intervenuto in assemblea ha diritto di richiedere informazioni e chiarimenti sulle materie oggetto di deliberazione e sull'andamento della gestione sociale; secondo la Suprema Corte, però, l'esercizio del diritto di informazione, per essere legittimo, deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non deve trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società.

Circa lo specifico diritto di informazione del socio cooperatore cfr. MONTAGNANI, *Il diritto di informazione dei soci cooperatori*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, 649 ss.; circa invece i limiti all'esercizio di tale diritto cfr. VERRUCOLI, (nt. 17), 524 s.

egli possa partecipare in modo consapevole alla vita sociale ed esercitare il proprio diritto di voto con cognizione di causa.

5. *Democrazia cooperativa e scopo mutualistico.* — Analizzando la disciplina del procedimento assembleare contenuta nel d.lgs. n. 6 del 2003 non si deve dimenticare che la cooperativa è e rimane tale solo se persegua uno scopo mutualistico (artt. 2511, 2515, 2° comma e 2545-*septiesdecies*, 1° comma, c.c.).

Questa precisazione mi serve per ricordare che si ha democrazia cooperativa solo a condizione che sia salvaguardata la peculiarità causale della cooperativa. Dunque, in caso di conflitto tra principio democratico e scopo mutualistico, deve prevalere il secondo sul primo.

Sulla base di questa chiave interpretativa si possono leggere tanto il *plafond* legale ai voti esercitabili dai soci finanziatori (art. 2526, 2° comma, c.c.), quanto la necessità di limiti statutari al potere deliberativo dei cooperatori anche finanziatori (art. 2538, 2° comma, c.c.).

Un'esemplificazione della prevalenza dello scopo mutualistico sul principio democratico può perciò essere offerta dall'ipotesi-limite in cui i soci finanziatori fossero addirittura di più dei soci cooperatori; in questo caso i soci finanziatori, nonostante la loro superiorità numerica, non potrebbero mai esercitare in assemblea più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti; il che potrà accadere riconoscendo ai finanziatori azioni senza voto o a voto limitato oppure comprimendo il loro voto anche al di sotto dell'unità per rispettare il tetto legale al loro potere deliberativo.

Nella logica della prevalenza dello scopo mutualistico sul principio democratico, infine, possono rammentarsi le restrizioni ai diritti di elettorato attivo e di elettorato passivo attribuibili ai possessori di strumenti finanziari in caso di nomina alle cariche sociali (artt. 2542, 2° e 4° comma, 2543, 3° comma, e 2544 c.c.).

6. *Democrazia cooperativa ed efficienza organizzativa.* — Il legislatore delegato, nel disciplinare le assemblee delle cooperative, si è preoccupato di coniugare non soltanto lo scopo mutualistico con la democrazia cooperativa, ma anche quest'ultima con l'efficienza organizzativa dell'ente.

L'evidenziato sforzo legislativo, se riferito all'organizzazione assembleare, significa garantire la reale democrazia in assemblea senza che quest'ultima diventi inefficiente e, pertanto, possa pregiudicare perfino la stessa gestione dell'impresa cooperativa.

È del tutto evidente che il bilanciamento tra democrazia assembleare ed efficienza decisionale è tanto più difficile quanto più si allarga la compagine sociale: se così la regola del voto capitario potrebbe essere adeguata in una cooperativa di dieci soci, la medesima regola potrebbe essere

di per sé insufficiente a garantire detta democrazia in una cooperativa di mille soci.

Dicevo voto capitario.

Il voto capitario rimane la norma generale in materia di distribuzione del potere deliberativo nell'assemblea dei soci ⁽¹⁹⁾, nel senso che, in assenza di diversa pattuizione statutaria, ogni socio con diritto di voto — sia esso socio cooperatore (art. 2538, 1° comma, c.c.), socio sovventore (art. 4, 1° comma, l. 31 gennaio 1992, n. 59) o, probabilmente, socio finanziatore — è legittimato ad esercitare un solo voto, a prescindere dalla quantità del proprio conferimento.

Con la riforma del diritto societario, tuttavia, la regola del voto capitario subisce diverse eccezioni; eccezioni però, che possono configurarsi solo a due condizioni: (i) che vi sia una previa clausola statutaria in tal senso; (ii) che essa preveda il voto non capitario in uno o più dei casi indicati dal legislatore.

Le eccezioni al voto capitario sono significativamente ampliate in due direzioni tra loro diametralmente opposte.

Da un lato, aumentano i casi in cui i paciscenti possono attribuire la qualità di socio — in questo caso, però, solo di socio finanziatore — senza riconoscere il diritto amministrativo per eccellenza; il che accadrà vuoi nel caso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5, l. n. 59 del 1992, vuoi nel caso del possessore di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 2526 c.c. al quale lo statuto non riconosca alcun diritto di voto.

Dall'altro, aumentano le ipotesi in cui lo statuto può riconoscere il voto plurimo ai soci della cooperativa.

Circa i soci finanziatori ciò è consentito dall'art. 2526, 2° comma, c.c., il quale probabilmente elimina, almeno per chi non sia sovventore ⁽²⁰⁾, il limite di cinque voti attribuibili al singolo socio finanziatore.

In presenza di soci finanziatori il parametro di calcolo del voto plurimo deve corrispondere al valore del conferimento da loro effettuato.

⁽¹⁹⁾ Anzi, è opinione pacifica (*ex multis* cfr. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. di dir. comm.* diretto da Galgano, XXIX, Padova, CEDAM, 2003, 492 e 507) che il voto capitario sia una delle caratteristiche principali delle cooperative, capace di differenziarle dalle società di capitali. È stato tuttavia sostenuto (da SANTORO, in *La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6* a cura di Sandulli e Santoro, 2/1, Torino, Giappichelli, 2003, 151 s.) sulla base dell'art. 2351 c.c. che anche le società per azioni (sempre che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio) possano prevedere nei loro statuti il voto capitario.

⁽²⁰⁾ Il socio sovventore dovrebbe essere regolato ancora dall'art. 4, l. n. 59 del 1992 dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 6 del 2003; sul rapporto tra socio sovventore e socio finanziatore *ex art. 2526 c.c.* cfr. CUSA, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, in *Riv. coop.*, 2003, n. 2, 21.

Più in generale, circa i finanziatori (soci o non soci) delle cooperative cfr., da ultimo, BASSI, in *Manuale di diritto commerciale* a cura di Buonocore, Torino, Giappichelli, 2003, 436 s. e 449-452.

Ma, allora, il voto plutocratico può concorrere a garantire l'efficienza dell'organizzazione, poiché fa corrispondere il potere nella società al rischio sopportato nell'impresa sociale.

Come si vedrà per i cooperatori, così (e a maggior ragione e con più libertà) per i soci finanziatori si potrebbe prevedere un voto plurimo solo in presenza di determinati punti all'ordine del giorno dell'assemblea; di tal che, per esempio, si potrebbe riconoscere loro un voto plurimo solo in caso di nomina dell'organo di controllo (ai sensi non già dell'art. 2543, 2° comma, c.c., applicabile ai soli cooperatori, bensì dell'art. 2526, 2° comma, c.c.).

7. Il voto plurimo del socio cooperatore. — Più suffragi possono essere riconosciuti anche al singolo socio cooperatore, ma solo in tre ipotesi ben delineate dal legislatore.

La prima ipotesi, già presente nel codice civile del 1942, riguarda la persona giuridica ammessa in società come cooperatrice (art. 2538, 3° comma, c.c.); ciò significa che l'attribuzione del voto plurimo sarà subordinata al fatto che tale socio, almeno indirettamente attraverso i propri membri, diventi utente della cooperativa (instauri, cioè, con essa scambi mutualistici).

La seconda ipotesi è contenuta nel rivoluzionario art. 2538, 4° comma, c.c.

Rivoluzionario, almeno per il nostro ordinamento (una regola analoga è infatti presente già da tempo nel diritto tedesco) ⁽²¹⁾, in quanto questa disposizione consente di correlare, sulla base di una proporzionalità diretta, il potere deliberativo del singolo cooperatore alla sua partecipazione allo scambio mutualistico. Della predetta opportunità possono però avvalersi soltanto le cooperative perseguenti uno scopo consortile, ovvero quelle con soci (persone fisiche o giuridiche) operatori che siano imprenditori ⁽²²⁾.

Il citato art. 2538, 4° comma risponde sicuramente alla logica dell'efficienza organizzativa, nel senso che con esso si vuole dare maggior potere deliberativo a chi contribuisce maggiormente al perseguimento dello scopo mutualistico. Tutto ciò è assolutamente sinergico, poiché fa emergere sul piano strutturale il necessario legame — peculiare nelle coopera-

⁽²¹⁾ Per tutti cfr. BEUTHIEN, *Genossenschaftsgesetz*¹³, Beck, München, 2000, 501-503, a commento del § 43, Abs. 3, *Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889* (detta *GenG*).

⁽²²⁾ È ragionevole pensare che l'art. 2538, 4° comma, c.c. si applichi, pertanto, sia alle cooperative agricole (in quanto abbiano, come normalmente hanno, finalità consortili), sia alle cooperative consortili ex art. 2615-ter (di questa opinione è FALCONE, in *La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6* a cura di Sandulli e Santoro, 4, Torino, Giappichelli, 2003, 133), sia alle cooperative consortili ex artt. 27 e 27-bis d. lg.C.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577.

tive — tra oggetto e scopo sociale; dalla conclusione degli scambi mutualistici, infatti, trae beneficio tanto l'attività economica esercitata dalla cooperativa (ossia l'oggetto sociale) quanto lo scopo mutualistico (ossia lo scopo sociale, almeno in via principale) ⁽²³⁾. Ma, allora, la correlazione tra voto plurimo e scambio mutualistico consente di attribuire maggior potere a chi garantisce un maggior successo alla cooperativa e, quindi, a chi consente di ottimizzare l'esecuzione del contratto sociale.

Secondo il legislatore, tuttavia, l'efficienza organizzativa non può arrivare al punto di eliminare la democrazia cooperativa.

Si spiegano così le altre due regole — direi imperative — contenute sempre nel 4° comma dell'art. 2538 c.c.: (i) nessuno dei operatori-imprenditori può esprimere più del decimo dei voti esercitabili in ciascuna assemblea generale; (ii) all'insieme di questi soci con voto plurimo non può spettare più di un terzo dei voti esercitabili in ciascuna assemblea.

Circa quest'ultimo limite al potere deliberativo, mi pare utile precisare che esso pare applicarsi soltanto quando la cooperativa consortile sia composta di almeno due gruppi di soci operatori differenziati tra loro rispetto al diritto di voto. Opinando diversamente, infatti, si arriverebbe all'assurdo di non poter applicare la norma nell'ipotesi normale di cooperativa consortile, vale a dire quella costituita esclusivamente da operatori-utenti (si immagini un caseificio i cui soci siano soltanto produttori di latte); in tal caso, dunque, varrà soltanto il *plafond* di un decimo dei voti esercitabili in ciascuna assemblea.

Il limite di un terzo non si applica nemmeno quando alla cooperativa consortile partecipassero anche soci finanziatori, atteso che altrimenti non potrebbe essere rispettato l'art. 2526, 2° comma, c.c., nella parte in cui prevede che in nessuna assemblea questi soci possano esercitare più di un terzo dei voti esprimibili da tutti i soci intervenuti.

Dovranno invece essere rispettati tutti i tre tetti al potere deliberativo contenuti negli artt. 2526, 2° comma, e 2538, 4° comma, c.c., quando la società consortile abbia una compagine sociale formata da operatori-imprenditori con voto plurimo, da operatori-imprenditori senza voto plurimo e da soci finanziatori con diritto di voto. In questo caso il primo gruppo di soci non potrà esercitare più di un terzo dei voti spettanti a tutti

⁽²³⁾ Sono diventato consapevole dell'essenziale legame tra scopo ed oggetto sociale delle cooperative studiando l'istituto del ristorno, finalmente disciplinato in via generale mediante l'art. 2545-*sexies* c.c. (sul quale, da ultimo, cfr. il mio *La nozione civilistica di ristorno cooperativo*, in *Riv. coop.*, 2003, n. 3, 21 ss.).

Il tema della democrazia cooperativa è collegabile con quello del ristorno, in quanto questo tipico modo di ripartizione dell'utile tra i soci non soltanto può innescare un circolo virtuoso da cui trae beneficio sia l'attività sia lo scopo sociale, ma può anche « incoraggiare una più fattiva partecipazione del socio nell'organizzazione societaria, considerato che è ragionevole presumere una sua maggior attenzione alla gestione della società se gli vengono riconosciuti alti ristorni » (CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, Giuffrè, 2000, 32, nt. 82).

i cooperatori intervenuti, mentre tutti i cooperatori dovranno poter esercitare almeno i due terzi dei voti esprimibili da tutti i soci intervenuti (cooperatori e finanziatori).

La terza e ultima ipotesi — prevista dal 2° comma dell'art. 2543 c.c. — riguarda il voto plurimo attribuibile in presenza di una specifica materia posta all'ordine del giorno dell'assemblea (in sede ordinaria): la nomina dell'organo di controllo. In questo caso si possono attribuire più voti al cooperatore in ragione o della sua partecipazione sociale o dei suoi scambi mutualistici.

Anche quest'ultima deroga al voto capitario può leggersi nella logica dell'efficienza organizzativa, nel senso che può ritenersi maggiormente interessato alla gestione della cooperativa chi abbia investito di più nell'impresa sociale o chi abbia instaurato più scambi mutualistici⁽²⁴⁾. Sicché, se gli si attribuisce un maggior potere di controllo, è ragionevole pensare che lo eserciti in modo attento, a tutto beneficio della complessiva efficienza della cooperativa.

8. *Le forme di convocazione dell'assemblea.* — L'utilizzo del binomio democrazia cooperativa-efficienza organizzativa dell'ente può risultare utile, quando si è chiamati ad interpretare ulteriori aspetti della disciplina delle assemblee cooperative. Si pensi, per esempio, alle forme di convocazione dell'assemblea.

Se la società cooperativa deve garantire una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, si può ritenere che, nonostante il dettato dell'art. 2521, 3° comma, n. 9, c.c., non vi sia un'illimitata libertà contrattuale nell'individuare le forme di convocazione dell'assemblea. Non sarebbero infatti legittime tutte quelle forme di convocazione che non appaiono ragionevolmente idonee a mettere il socio in condizione di conoscere tempestivamente la convocazione dell'assemblea⁽²⁵⁾. Esemplificando, si potrebbe ritenere inammissibile la clausola statutaria che prevedesse la pubblicazione dell'avviso di convocazione in un periodico di difficile reperimento o scarsamente diffuso tra i soci o che stabilisse l'invio dell'avviso mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea (arg. dall'art. 2366, 3° comma, c.c., secondo il quale il mezzo di trasmissione dell'avviso di convocazione deve garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea)⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ Dello stesso avviso è ZOPPINI, *Per le cooperative governance speciale*, in *Il Sole-24 Ore*, 10 dicembre 2002, 28.

⁽²⁵⁾ Così anche BASSI, (nt. 20), 465.

⁽²⁶⁾ La disposizione sopra citata è stata commentata, per esempio, da MELONCELLI, in *La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6* a cura di Sandulli e Santoro, 2/I, Torino, Giappichelli, 2003, 278 ss.

Se la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari deve essere consapevole, a maggior ragione nelle cooperative non potranno considerarsi ammissibili ordini del giorno capaci di sorprendere la buona fede degli assenti, come quelli recanti l'indicazione « modifiche statutarie » oppure « varie ed eventuali ».

9. *Il diritto di intervento e la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.* — Anche la regola (peculiare delle cooperative) secondo la quale bisogna essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci per essere legittimati all'esercizio del diritto di voto (art. 2538, 1° comma, c.c.) potrebbe essere giustificata (tra l'altro) dalla necessità di garantire una consapevole partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari. In effetti, la richiesta di un minimo di stabilità del rapporto sociale come condizione per l'esercizio del diritto di voto sembra voler imporre al nuovo socio di votare solo dopo aver preso sufficiente contezza dell'ente di cui è diventato membro.

Con il nuovo dettato dell'art. 2370 c.c., letto congiuntamente con l'art. 2538, 1° comma, c.c., si può sostenere che anche il diritto di intervento maturi una volta che siano decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci ⁽²⁷⁾; in effetti, l'art. 2370, 1° comma, c.c. riconosce il diritto di intervenire solo agli « azionisti cui spetta il diritto di voto ».

È ragionevole pensare che nelle cooperative, come nelle società per azioni ⁽²⁸⁾, la locuzione « azionisti cui spetta il diritto di voto » sia da interpretarsi nel senso di consentire l'intervento anche al socio che, pur avendo astrattamente il diritto di voto, non possa concretamente esprimerlo (in quanto, ad esempio, sospeso). Possono inoltre intervenire all'assemblea senza avere nemmeno il diritto astratto di voto sia il rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2418, 1° comma, c.c.), sia il rappresentante dei possessori degli strumenti finanziari privi di diritto di voto (art. 2541, ult. cpv., c.c.).

Il nuovo socio di cooperativa, benché non possa né intervenire né votare prima che siano decorsi novanta giorni dalla sua iscrizione nel libro dei soci, può però, fin dal giorno della sua iscrizione nel predetto libro, esaminare quest'ultimo e ottenerne estratti a proprie spese ai sensi dell'art. 2422, 1° comma, c.c. Il che gli garantisce una certa informazione che contribuirà a renderlo consapevole nel momento in cui sarà legittimato ad esprimere il proprio suffragio.

⁽²⁷⁾ Sotto il vigore della previgente disciplina codicistica, invece, era pacifica l'opinione (espressa *ex plurimis* da RACUGNO, *Società cooperativa e rappresentanza nell'assemblea*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, 8) secondo la quale il socio potesse intervenire in assemblea dopo essere stato iscritto nel libro dei soci, ma prima che fossero decorsi tre mesi dalla sua iscrizione.

⁽²⁸⁾ In questo senso cfr., per tutti, RESCIO, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2003, 106 s.

10. *Intervento a distanza, voto per corrispondenza e voto elettronico.* — Nelle coop-s.p.a. lo statuto può prevedere che il socio possa intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (come la videoconferenza). In effetti, questa possibilità (espressamente ammessa per le società per azioni dall'art. 2370, 4° comma, c.c.) è assolutamente compatibile con la disciplina delle cooperative, essendo capace di accrescere la partecipazione dei soci alla vita sociale; tale disposizione, dunque, si applicherà alle cooperative ai sensi dell'art. 2519, 1° comma, c.c.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione potrebbe costituire un'alternativa alle assemblee separate, sempre che esse non siano obbligatorie; anzi, se dovessimo valutare queste due forme organizzative dell'assemblea generale come strumenti volti a promuovere una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, si potrebbe forse preferire un'assemblea generale riunita mediante videoconferenza piuttosto che un frazionamento della base sociale in più assemblee separate.

Dall'intervento a distanza ai sensi dell'art. 2370, 4° comma, c.c. bisogna distinguere il voto mediante mezzi di telecomunicazione diversi dalla corrispondenza, ai sensi dell'art. 2538, 6° comma, c.c.; in effetti, questo secondo caso riguarda l'espressione del voto prima (e al di fuori) dell'assemblea, mentre il primo caso riguarda l'intervento (a distanza) all'assemblea con possibile successiva espressione del voto durante (e all'interno del)l'assemblea.

Un esempio di voto espresso con mezzi di telecomunicazione diversi dalla corrispondenza (ossia, pare, dalla posta ordinaria) è sicuramente il voto espresso per posta elettronica, magari attraverso l'uso della c.d. firma digitale⁽²⁹⁾. Da segnalarsi che tale distinzione (voto per corrispondenza *versus* voto elettronico) compare anche nell'art. 58, ult. par., regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea.

Sembra ragionevole sostenere che l'intero art. 2538, ult. cpv., c.c. si applichi pure in caso di espressione del voto « mediante altri mezzi di telecomunicazione », benché un'interpretazione testuale della norma anzidetta potrebbe far propendere per la sua applicazione al solo voto espresso per corrispondenza (cioè per posta ordinaria).

11. *I quorum assembleari e l'autonomia statutaria.* — Il tema dei *quorum* assembleari, con il quale termina questo scritto, si presta assai bene ad illustrare la tensione tra istanza democratica ed istanza efficientistica (*rectius*, in questo caso: facilità deliberativa).

Più precisamente, v'è da domandarsi rispetto ai *quorum* assembleari

⁽²⁹⁾ Così DI CECCO, (nt. 1), 125.

se le parti godano di un'illimitata autonomia statutaria⁽³⁰⁾, come si potrebbe sostenere da una rapida lettura dell'art. 2538, 5° comma, c.c., il quale riprende un'analogha disposizione presente nell'ordinamento cooperativo fin dal 1942 (l'ormai abrogato art. 2532, 4° comma, c.c.).

In effetti, leggendo attentamente il citato art. 2538, 5° comma, ci si accorge che tale autonomia varrebbe sia per le assemblee delle coop-s.p.a. sia per le assemblee delle coop-s.r.l.: se però per le società a responsabilità limitata il legislatore sembra attribuire alle parti la più ampia libertà nel sostituire la regola legale (cfr. infatti l'*incipit* dell'art. 2479-*bis*, 3° comma, c.c.), per le società per azioni, invece, vi sono dei limiti (dai più ritenuti inderogabili)⁽³¹⁾ nel prevedere *quorum* statutari diversi da quelli legali (cfr., in particolare, l'art. 2369, 4° comma, c.c.)⁽³²⁾.

Un'ulteriore complicazione riguardo all'applicazione dei *quorum* previsti per le società di capitali è che nelle cooperative le maggioranze assembleari si calcolano sulla base del « numero dei voti spettanti ai soci »; sicché, qualora prevalessesse nella compagine sociale la distribuzione del potere deliberativo secondo la regola del voto capitarario — corrispondente al modello legale di ripartizione dei suffragi — le cooperative con tanti soci legittimati a votare potrebbero trovarsi in difficoltà nell'approvare le proposte di deliberazione assembleare e, pertanto, potrebbero rischiare di dover essere sciolte ai sensi degli artt. 2545-*duodecies* e 2484, 1° comma, n. 3, c.c. Si immagini, ad esempio, una cooperativa di 1000 soci od una di 10.000 soci, le quali intendano modificare lo statuto; se anche per le coop-s.p.a. fossero inderogabili *in minus* i *quorum* assembleari ed ogni socio avesse un voto, al fine di poter validamente iniziare la discussione nell'assemblea straordinaria dovrebbero essere presenti (rispettivamente) almeno 334 o 3334 soci.

La riduzione dei *quorum* assembleari può però porsi in contrasto con la necessità di incentivare la partecipazione dei soci alla vita sociale. L'abbassamento dei *quorum* assembleari rischierebbe inoltre di pregiudicare le minoranze (presenti anche nelle cooperative)⁽³³⁾ e potrebbe innescare un circolo vizioso capace di aumentare l'assenteismo tra i soci.

Un possibile bilanciamento tra partecipazione dei soci alla vita sociale e facilità deliberativa si potrebbe trovare considerando sì ammissibile la deroga *in minus* dei *quorum* fissati nell'art. 2369 c.c.⁽³⁴⁾, ma solo se

⁽³⁰⁾ Di questa opinione è COSTI, *Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche*, in questa *Rivista*, 2003, I, 238.

⁽³¹⁾ Per l'inderogabilità *in minus* dei *quorum* previsti dall'art. 2369 c.c., cfr. RESCIO, (nt. 28), 105.

⁽³²⁾ L'approfondito studio di BENAZZO, (nt. 3), è assai utile per riflettere sulla libertà contrattuale in materia di *quorum* assembleari.

⁽³³⁾ Conformemente Cons. St., 26 marzo 2002, in *Società*, 2002, 1161.

⁽³⁴⁾ Espressamente ammessa sotto il vigore dell'ormai abrogato art. 2532, 4° comma, c.c., come si poteva ricavare leggendo la Relazione ministeriale al codice civile, n. 1028:

tale deroga sia prevista come *extrema ratio* ⁽³⁵⁾. Si potrebbero pertanto ridurre i *quorum* legali previsti per l'assemblea straordinaria solo quando una partecipazione dei soci sufficiente alla formazione delle deliberazioni assembleari non possa essere garantita nemmeno attraverso l'utilizzo dei quattro istituti concepiti dal legislatore proprio per incentivare questa partecipazione: voto per corrispondenza, voto per delega, voto a distanza, assemblee separate.

Il predetto bilanciamento, tuttavia, presuppone da parte della società un difficile giudizio prognostico sulla partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari; giudizio, poi, che dovrà essere riformulato ogniqualvolta la compagine sociale cresca in modo considerevole.

EMANUELE CUSA

« per facilitare il funzionamento delle assemblee nelle cooperative con soci assai numerosi, è consentito derogare alle norme suddette [ossia alla disciplina dei *quorum* assembleari nella società per azioni] ».

⁽³⁵⁾ Grazie allora all'art. 2538, 5° comma, c.c. anche le coop-s.p.a., al pari delle coop-s.r.l., possono aumentare o diminuire i quozienti assembleari legali.

La predetta disposizione, tuttavia, riguarda soltanto i *quorum* assembleari; di conseguenza, ogniqualvolta l'ordinamento cooperativo preveda un determinato *quorum* non assembleare, non è detto che le parti possano liberamente derogarlo.

Come esempio di *quorum* parzialmente inderogabile può essere portato quello stabilito dall'art. 2367, 1° comma, c.c., sicuramente applicabile alle coop-s.p.a.; in effetti, se si legge questa norma alla luce del principio democratico, non si può consentire di trattare peggio le minoranze nelle coop-s.p.a. rispetto a quelle nelle società per azioni. Dunque, nelle coop-s.p.a. sarebbe (*a fortiori*) illegittima una clausola statutaria che prevedesse una minoranza più elevata di quella legale per richiedere la convocazione dell'assemblea. Come si può ricavare dall'art. 135 t.u.i.f., in presenza di una coop-s.p.a., per calcolare il numeratore e il denominatore della frazione di cui all'art. 2367, 1° comma, c.c. si deve tener conto non già del capitale sociale, bensì del numero complessivo dei soci. V'è però da chiedersi se tra i soci della cooperativa vadano computati anche quelli senza diritto di voto nell'assemblea di cui si richiede la convocazione [in senso negativo, circa le cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, si era espresso NOTARI, in *La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario* a cura di Marchetti-Bianchi, I, Milano, Giuffrè, 1999, 1237 s.].